

Prot. n. 335/A11
Roma, 31 marzo 2022

Ai Componenti il Consiglio Generale
Ai Segretari Regionali
Ai Segretari Provinciali
Ai Segretari Aziendali
Ai Referenti Aziendali
LORO SEDI

OGGETTO: OGGETTO: - Decreto Legge 24 marzo 2022 - "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" -.

Carissime/i,

come sapete in data 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n.24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

Con il suddetto provvedimento il Governo Draghi ha inteso introdurre le prime disposizioni concrete per uscire dallo stato di emergenza da COVID 19 che terminerà con il 31.03.2022.

Il suddetto decreto prevede misure di carattere generale quali, ad esempio, i comportamenti da assumere in caso di isolamento e autosorveglianza, l'utilizzo dei dispositivi di protezione, il graduale superamento del green pass base e di quello rafforzato, nonché altre misure specifiche che impattano sul mondo del lavoro dell'Università e delle Istituzioni AFAM, che sono state oggetto anche di una specifica nota, prot. n.4606 del 25.03.2022, della Ministra dell'Università e della Ricerca, recante puntuali osservazioni che derivano dalla marcata autonomia riconosciuta alle anzidette Amministrazioni e che di seguito si riportano, rinviando alla lettura dell'allegato decreto per il dettaglio delle previsioni in esso contenute:

- 1) permangono fino al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso del solo *green pass* base per chiunque accede alle strutture della formazione superiore, ivi compresi gli studenti (articolo 6, comma 4) nonché l'obbligo di predisposizione, da parte delle Università e delle Istituzioni AFAM, delle misure di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del D.L. n. 111/2021 (ovvero utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale e controllo della temperatura) - cfr. articolo 10, comma 3;
- 2) per il personale delle Università e delle Istituzioni AFAM è prorogato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale (art. 8, comma 4), pertanto:
 - fino al 30 aprile 2022, il personale, per accedere alle Amministrazioni, deve possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi Covid- 19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis del D.L. n. 52 del 2021 (ovvero da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass* base);
 - dal 1° maggio al 15 giugno 2022, il personale accede alle Amministrazioni senza alcun obbligo di *green pass*;
 - dal 1° aprile al 15 giugno 2022, relativamente alla mancata osservanza dell'obbligo vaccinale permane il solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, non essendo più vigenti le disposizioni di cui all'articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, che imponevano ai responsabili delle istituzioni, in caso di accertato inadempimento all'obbligo vaccinale, la sospensione del personale interessato dall'attività lavorativa e dal relativo trattamento retributivo.

La predetta nota della Ministra Messa evidenzia, peraltro, che è tuttora vigente l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (*"nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curricolari delle università sono svolte prioritariamente in presenza"*), in base al quale gli Atenei hanno potuto stabilire, alla vigilia dell'anno accademico in corso, la programmazione didattica ed ogni altra conseguente misura organizzativa con un notevole grado di autonomia. Con il nuovo decreto- legge, non essendo intervenuta alcuna modifica al riguardo, le Università potranno proseguire nella programmazione, ovviamente prevedendo attività *"prioritariamente in presenza"*, **fermo restando il riferito grado di autonomia e flessibilità organizzativa in relazione al contesto epidemiologico di riferimento**. Tale aspetto risulta di particolare rilevanza nell'attuale contesto di incremento dei contagi. Analoga considerazione può essere fatta per le Istituzioni AFAM.

Il suddetto riferimento vale in particolare per i cd "lavoratori fragili" nei confronti dei quali il decreto legge in argomento, a differenza di quanto annunciato e previsto nella bozza entrata in Consiglio dei Ministri lo scorso 17 marzo, non prevede alcuna proroga dello smart working quale modalità per l'esecuzione della prestazione lavorativa, circostanza che, al momento, elimina le speciali tutele fruite a partire dal prossimo 1 aprile.

Riteniamo profondamente sbagliata la scelta del Governo di non prorogare per questi lavoratori le misure di tutela attualmente vigenti. Si auspica che su tale fattispecie vi sia una profonda riflessione dell'Esecutivo nella fase di conversione in legge del decreto legge, in cui la nostra Federazione insieme alla CISL sarà impegnata per consentire le modifiche occorrenti per garantire la giustizia per i suddetti lavoratori fragili.

Tuttavia, si ritiene necessario ricordare che con il decreto in parola sono state prorogate al 30 giugno 2022 le disposizioni di cui all'art.83, commi 1, 2 e 3 del DL n.34/2020 che prevedono per i datori di lavoro anche pubblici, l'attivazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti al contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Nelle more degli interventi che riteniamo debbano essere assunti nella Legge di conversione del Decreto Legge n.24/2022, si invitano le Strutture territoriali della Federazione ad individuare soluzioni operative per questi lavoratori nell'ambito della partecipazione sindacale a livello decentrato affrontando la materia dello Smart Working e del Lavoro da Remoto, che possano garantire la maggiore tutela possibile dei fragili, stabilendo per questi un diritto di priorità nell'ambito dell'autorizzazione delle forme di lavoro a distanza, unitamente agli altri strumenti organizzativi che si riterranno utili a tal fine.

Si allega copia del decreto legge in argomento.

La Segreteria Nazionale come sempre è disponibile per ogni chiarimento che dovesse essere necessario.

Cordialmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco De Simone Sorrentino)

